

Rassegna stampa

Centro Studi C.N.I. - 7 dicembre 2017



EQUO COMPENSO

Sole 24 Ore	07/12/17	P. 28	L'onorario dei professionisti	Giuliano Fonderico, Aldo Bottini	1
-------------	----------	-------	-------------------------------	-------------------------------------	---

PROFESSIONI

Italia Oggi	07/12/17	P. 34	Nuovi scenari per le professioni		4
-------------	----------	-------	----------------------------------	--	---

STUDI DI SETTORE

Sole 24 Ore	07/12/17	P. 3	Per gli studi di settore rinviata l'abolizione	Marco Mobili, Giovanni Parente	6
-------------	----------	------	--	-----------------------------------	---

ORDINE DEI MEDICI

Italia Oggi	07/12/17	P. 33	Statuto Enpam legittimo	Michele Damiani	8
-------------	----------	-------	-------------------------	-----------------	---

INNOVAZIONE E RICERCA

Corriere Della Sera	07/12/17	P. 29	Valentina premiata della Nasa «Così progetto la vita su Marte»	Giovanni Caprara	9
---------------------	----------	-------	--	------------------	---

Il decreto fiscale

L'ONORARIO DEI PROFESSIONISTI

Il riferimento

La disciplina vale per i committenti forti, banche, assicurazioni, grandi imprese e pubblica amministrazione

LA GUIDA
PUNTO
PER
PUNTO

#6

LA TUTELA

L'equo compenso per gli Ordini basato sui parametri

Giuliano Fonderico

La norma sull'equo compenso - in vigore da ieri - non era presente nel decreto legge 148/2017, convertito con la legge 172. Al primo passaggio al Senato del Ddl, era stata inizialmente introdotta solo per gli avvocati.

Il tema è stato in ogni caso dibattuto per tutto l'iter di approvazione. Al Senato c'erano emendamenti per costruire due regimi, distinti per professioni regolamentate e non. Alla Camera, gli emendamenti avevano proposto estensioni puntuali, ad esempio per i mediatori e per gli autotrasportatori.

Il testo approvato ha mantenuto l'idea del doppio binario emersa dal dibattito parlamentare e per certi versi inevitabile, se si tiene conto della diversità di discipline applicabili. Da un lato, le norme si applicano agli avvocati, qualunque sia la forma in cui esercitano la professione: individuale, associazione professionale o società di professionisti. Le attività coperte dal diritto all'equo compenso sono solo quelle riservate alla professione forense, vale a dire la difesa nei giudizi e negli arbitrati rituali, la consulenza stragiudiziale quando connessa all'attività giurisdizionale. Dall'altro lato, il testo finale ha esteso la disciplina, «per quanto compatibile» ai professionisti considerati dalla legge 81/2017, il cosiddetto Jobs act del lavoro autonomo. In realtà, questa legge rinvia a sua volta al lavoro autonomo del Codice civile, nozione molto ampia che non ha necessariamente contenuto intellettuale. Essa richiede solo la presenza di un contratto d'opera o di servizio da svolgere con lavoro proprio e senza vincoli di subordinazione. Rimane così il dubbio se il rinvio includa tutti i prestatori d'opera - nel caso, anche quelli che applicano contratti «tipici» (ad esempio i mediatori) - o solo quelli intellettuali, iscritti o meno in ordini e collegi. Il Jobs act, inoltre, tiene fuori i «piccoli imprenditori» che, sempre secondo la nozione civilistica, alla prestazione del lavoro proprio aggiungono un'organizzazione di mezzi. Anche qui occorrerà capire se l'esclusione rilevi per l'equo compenso.



La tutela dell'equo compenso contro le clausole vessatorie si ap-

plica nei confronti di committenti «forti», banche, assicurazioni, imprese non ricomprese nel concetto comunitario di Pmi e, da ultimo, la pubblica amministrazione.

L'estensione della tutela dell'equo compenso a tutte le professioni, apparentemente lineare, cela diversità significative che vanno al di là della clausola di compatibilità inserita dal legislatore. Gli avvocati, in primo luogo, beneficiano dell'equo compenso anche quando operano in forme organizzate, a prescindere che gli si possa attribuire o meno la qualità di impresa. Per le altre professioni, applicando l'esclusione prevista dal Jobs act l'esercizio in forme imprenditoriali dovrebbe essere sufficiente a negare il diritto. Le differenze più significative riguardano però il contenuto della tutela. Gli avvocati, per valutare l'equità del compenso, potranno appellarsi ai «parametri» individuati in base alla loro legge professionale, che normalmente dovrebbero essere applicabili solo in mancanza di accordo tra le parti e nelle liquidazioni delle spese di giudizio. Gli altri professionisti dovranno invece fare riferimento ai «parametri» adottati in applicazione del Dl 1/2012 di liberalizzazione, lo stesso che ha abolito le tariffe professionali. Al momento, questo decreto copre solo professioni in vario modo regolamentate, ad esempio commercialisti, notai e professionisti tecnici. Occorrerà dunque integrarlo con altri parametri, con tutta la difficoltà di farlo per il mondo eterogeneo delle professioni non regolamentate. Per queste, si dovrà forse ricorrere a un qualche criterio residuale o all'applicazione analogica. Il rischio, in definitiva, è che per alcuni professionisti il compenso sia più «equo» che per altri.

LA PLATEA

Originariamente prevista per i soli avvocati, la tutela dell'equo compenso si estende ai soggetti del Jobs act del lavoro autonomo

LA QUANTIFICAZIONE

Per la determinazione del compenso fanno fede i parametri dei ministeri vigilanti

NULLITÀ PARZIALE

Le clausole ritenute vessatorie dal giudice sono di fatto rimosse dal contratto che però «sopravvive» in tutte le altre sue parti

Le puntate precedenti

Pubblicate sul Sole 24 Ore dell'1, 2, 4, 5 e 6 dicembre



LA PLATEA

Minimo garantito applicabile anche ai co.co.co

Aldo Bottini

Il diritto a un equo compenso, «proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto», e la tutela contro le clausole vessatorie delle convenzioni, sono stati estesi, «in quanto compatibili», ben oltre i confini della professione legale. Ma fin dove arrivi tale estensione, e quali categorie ricomprenda, non è del tutto chiaro.

Il riferimento all'articolo 1 della legge 81/2017, il cosiddetto Jobs act degli autonomi, farebbe pensare ad un'estensione dell'equo compenso (e delle connesse tutele) a tutti i lavoratori autonomi ricompresi nel campo di applicazione di tale norma, indipendentemente dalla natura della prestazione (intellettuale o meno), e dal regime fiscale applicabile. Quindi non solo a chi ha una partita Iva ma anche ai collaboratori coordinati e continuativi. Questa interpretazione "estensiva" aprirebbe dunque scenari inaspettati, attribuendo, ad esempio, al giudice (del lavoro) il potere di accertare l'equità o meno del compenso previsto per i co.co.co e quindi di rideterminarlo, anche se non si saprebbe bene in base a quali parametri. Tema comunque non nuovo, posto che la legge 183/2014 (sulla base della quale sono stati emanati gli otto decreti legislativi che compongono il Jobs act) conte-



neva anche una delega (poi non esercitata) ad introdurre un compenso minimo anche per i co.co.co. Secondo alcuni, peraltro, il divieto di abuso dello stato di dipendenza economica contenuto nella legge 81/2017 già potrebbe fondare un'azione di riequilibrio di un compenso inadeguato imposto da chi abusa della dipendenza economica.

L'uso del termine «professionisti» nella norma appena approvata, tuttavia, potrebbe invece far ritenere che le tutele siano riservate ai soli lavoratori autonomi esercenti professioni intellettuali (articolo 2229, Codice civile). Ma allora perché fare riferimento alla legge 81/2017, il cui ambito di applicazione ricomprende tutto il lavoro autonomo non imprenditoriale, e non solo le professioni intellettuali? Quel che è certo è che la nuova norma non si applica ai soli professioni-

sti iscritti ad ordini o collegi (come è reso evidente dall'utilizzo della parola «anche»). Il che pone un problema più applicativo che interpretativo: una volta che il giudice abbia accertato la non equità del compenso e la nullità della relativa clausola, sulla base di quali criteri provvederà a rideterminarlo? Anche per chi esercita una professione intellettuale il tema non è nuovo: l'articolo 2233 del Codice civile, pur lasciando alle parti la facoltà di determinare il compenso, afferma che «in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione».

La legge ora prescrive al giudice di «tenere conto», nella determinazione dell'equo compenso, dei parametri previsti dai regolamenti ministeriali adottati ai sensi del Dl 1/2012, che ha abrogato le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico, prevedendo, per il solo caso di liquidazione giudiziale, la determinazione del compenso con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministero vigilante sulla specifica professione. E così sono stati via via emanati decreti ministeriali recanti i parametri per avvocati, consulenti del lavoro, commercialisti, notai, veterinari, farmacisti, psicologi, infermieri, ostetriche, e via dicendo. Quindi nessun problema per la determinazione dell'equo compenso con riferimento a queste categorie. Rimane invece il dubbio su quali potranno essere i parametri sulla base dei quali determinare l'equo compenso dei professionisti (o più in generale dei lavoratori autonomi, in caso di interpretazione allargata) senza parametri. In attesa di prossimi, auspicabili, chiarimenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Domande & risposte

01 | IN BASE A QUALI CRITERI VIENE RIDETERMINATO L'EQUO COMPENSO NON EQUO?

La legge in proposito rimanda ai parametri stabiliti dai regolamenti ministeriali utilizzati dai giudici nel caso di liquidazione giudiziale. L'individuazione dei parametri è prevista dal Dl 1/2012 che ha abrogato le tariffe professionali regolamentate nel sistema ordinistico. In questi anni sono stati emanati decreti ministeriali che hanno stabilito i parametri per avvocati, consulenti del lavoro, commercialisti, notai, veterinari, farmacisti, psicologi, infermieri eccetera. Non è chiaro come di debba agire per le professioni che al momento non hanno parametri stabiliti con decreto.

02 | COSA SI INTENDE CON IL TERMINE PROFESSIONISTI?

Il decreto fiscale, nell'estendere l'equo compenso - inizialmente introdotto per i soli avvocati e poi esteso in commissione a tutti i professionisti - rimanda all'articolo 1 del Jobs act degli autonomi, e questo fa pensare ad una platea ampia, e quindi non limitata alle prestazioni intellettuali. Alcuni limiti comunque sono chiari: da una parte la norma, per come è scritta, non riguarda solo le professioni ordinistiche; dall'altra sono esclusi dalle regole del Jobs act - e dunque dell'equo compenso - i piccoli imprenditori, che sono tali se aggiungono alla prestazione un'organizzazione di mezzi

LA PRESCRIZIONE

Azione di nullità da far valere entro due anni

■ A tutela dell'equo compenso e del divieto di clausole vessatorie, la legge 172 di conversione del decreto 149 introduce una nuova azione di nullità, per più aspetti "speciale". L'azione di nullità è normalmente imprescrittibile. Si possono prescrivere nel termine di dieci anni le azioni per ripetere le somme già pagate o per chiedere quelle da pagare. La prescrizione può poi essere interrotta stragiudizialmente, rinviando così all'infinito il termine per agire. La nuova azione ha invece un termine di decadenza breve, di 24 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto. Essendo una decadenza, il termine non può neppure essere interrotto al di fuori del giudizio. È uno schema già sperimentato per le azioni contro le pubbliche amministrazioni. Nella nuova legge segna un punto di equilibrio con le ragioni dei committenti, non lasciandoli troppo a lungo sotto la spada di Damocle di un'azione per la rideterminazione del prezzo.

Un aspetto che rimane aperto è quello dell'applicazione ai contratti in essere. La norma sembra ammetterla, tanto più che gli emendamenti presentati in Parlamento per limitare l'applicazione ai contratti futuri non sono stati accolti, se non nei rapporti con le pubbliche amministrazioni. Sorge allora un problema: da quando far decorrere il termine per l'azione? Se fosse dalla sottoscrizione dei contratti, in molti casi il termine potrebbe essersi già consumato. Una soluzione potrebbe essere quella di farlo partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.

Una volta attivata la tutela, per il divieto di clausole vessatorie il giudizio dovrebbe limitarsi a una sorta di rimozione



Quotidiano del **Fisco**



BANDI

Tutti i finanziamenti a misura d'impresa

di **Flavia Landolfi, Donata Marrazzo e Francesco Petrucci**

Dall'Europa alle Regioni passando per grandi temi di interesse nazionale. Sul Quotidiano del Fisco una rubrica mensile che raccoglie i bandi e le «call» europee di maggiore interesse per imprese e professionisti. Un'opportunità per finanziare idee e progetti, sostenere la formazione professionale, avviare startup, entrare nell'orbita di partnership su scala europea. Insomma, crescere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

quotidianofisco.ilsole24ore.com

La versione integrale dell'analisi

chirurgica, posto che la legge prevede comunque la conservazione della parte restante del contratto. Per l'equo compenso la tutela dovrebbe essere più complessa. Il giudice dovrebbe prima dichiarare la nullità della clausola contenente il corrispettivo iniquo, poi integrare in via giudiziale il contratto con il compenso equo.

L'azione di nullità andrà di fronte al giudice civile. Un secondo fronte di contenzioso potrebbe aprirsi dinanzi al giudice amministrativo. La regola applicabile per la Pa è più blanda, perché la legge richiama l'equo compenso solo come principio, senza i parametri puntuali dei decreti ministeriali. Sta di fatto che le pubbliche amministrazioni dovranno tenerne conto. Il campo di elezione sarà quello delle gare per la scelta dei professionisti, alle quali le amministrazioni ormai ricorrono anche per l'affidamento di singoli incarichi che non richiedono un'attività organizzata. Il principio potrà rilevare per definire la "base d'asta" sulla quale chiedere i ribassi e per valutare la congruità delle offerte ricevute. In entrambi i casi, ci potrà essere materia per gli avvocati e per i ricorsi al Tar. I giudici amministrativi ammettono da tempo l'impugnazione immediata della base d'asta troppo bassa, che non consenta di formulare offerte economicamente praticabili. Sono casi estremi che, per i servizi professionali, potrebbero ora moltiplicarsi quando la base d'asta sia inferiore ai parametri dell'equo compenso. Per la Pa l'equo compenso potrebbe avvicinarsi molto a un ritorno ai minimi tariffari. Altre controversie potranno esserci sui prezzi di aggiudicazione e sulla valutazione di "anomalia" delle offerte. In questo secondo caso, l'equo compenso finirebbe per rivolgersi proprio contro i professionisti, facendo escludere un'offerta perché troppo competitiva. A ben vedere, i contratti pubblici rischiano di essere quelli in cui più si materializzano le preoccupazioni dell'Antitrust sulla nuova legge.

Gi. Fo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Domande & risposte

01 | QUALI SONO I TEMPI PER FAR VALERE L'AZIONE DI NULLITÀ SULLE CLAUSOLE VESSATORIE E SUL COMPENSO INIQUO?

Nel caso del contratto sottoscritto dal professionista con il committente che contiene clausole vessatorie e/o un compenso non equo, il tempo per far valere l'azione di nullità è limitato a due anni. Di norma, invece, l'azione di nullità è imprescrittibile

02 | LA NUOVA NORMA SI APPLICA ANCHE AI CONTRATTI IN ESSERE O VALE SOLO PER I CONTRATTI FUTURI?

La norma si applica anche ai contratti in essere ad eccezione di quelli sottoscritti con la pubblica amministrazione. Il testo del decreto prevede infatti espressamente che per la Pa le nuove regole riguardano i contratti che saranno sottoscritti d'ora in avanti. Non è chiaro come devono essere conteggiati i 24 mesi, se vale la data del contratto (e quindi in molti casi i due anni saranno già scaduti) oppure se vale la data di pubblicazione della legge di conversione del decreto

03 | COSA ACCADE SE NEL CONTRATTO SONO PRESENTI CLAUSOLE VESSATORIE O COMPENSI NON EQUI?

La legge prevede che le clausole vessatorie decadano mentre il resto del contratto rimane valido, quindi ci si aspetta la sola rimozione delle clausole illegittime. Più articolato il percorso in caso di compenso non equo perché il giudice deve rilevare e dichiarare la «non equità» e poi stabilire il compenso equo, in base ai parametri, se ci sono. L'equità, secondo il Dl fiscale, c'è se il compenso è proporzionato alla qualità e alla quantità del lavoro svolto

L'argomento al centro del XIV convegno dell'Associazione nazionale commercialisti

Nuovi scenari per le professioni

Il futuro delle categorie tra equo compenso e previdenza

Il futuro delle professioni e le possibili strategie da adottare. Gli obblighi e le opportunità professionali che si aprono a seguito della revisione delle procedure di tutela e protezione dei dati personali. Il confronto fra i commercialisti e la politica. Il rapporto fra il fisco e il contribuente al limite fra dicotomia e dialogo. Sono questi i temi che hanno tenuto banco nel corso del XIV convegno dell'Associazione nazionale commercialisti tenutosi lo scorso 1° dicembre a Pisa. La partecipazione all'evento è stata, come al solito, numerosa. Oltre 700 i partecipanti che si sono alternati nel corso della giornata per seguire le quattro tavole rotonde che hanno caratterizzato l'evento. Molti anche i politici e le autorità che hanno voluto essere presenti al convegno sia per partecipare ai lavori sia per portare un semplice saluto e augurio.

Il futuro delle professioni I lavori del XIV convegno nazionale dell'Anc si sono aperti con una tavola rotonda dal tema «il futuro delle professioni: prospettive e strategie - Jobs act ed equo compenso». È stato soprattutto il tema dell'equo compenso che ha monopolizzato la discussione vista anche la presenza fra i relatori di Chiara Gribaudo della commissione lavoro della Camera dei deputati, una delle principali fautrici della disposizione normativa a favore delle categorie professionali.

Oltre all'equo compenso durante la sessione dei lavori si è trattato anche il tema della previdenza delle categorie professionali e delle problematiche di sostenibilità futura. L'argomento è stato oggetto

di interventi da parte del presidente della Cassa nazionale di previdenza dei ragionieri, Luigi Pagliuca e del consigliere di amministrazione della Cassa forense Roberto Uzzau. Anche il tema delle future specializzazioni è finito al centro del dibattito. Non esiste una preclusione a priori sul tema - ha tenuto a precisare Marco Cuchel, presidente Anc - è necessario tuttavia che il percorso che dovrebbe portare i commercialisti verso nuove specializzazioni sia il più possibile condiviso e chiaro a tutti i colleghi.

Privacy: le novità in arrivo tra obblighi ed opportunità Nella seconda tavola rotonda della

matinata si è discusso invece degli obblighi e delle opportunità conseguenti al nuovo Regolamento unico europeo per la protezione dei dati personali, meglio noto con l'acronimo Gdpr, che è entrato in vigore il 24 maggio 2016 e sarà applicabile dal 25 maggio 2018. Quella in arrivo è un'evoluzione epocale in questa materia e segna l'inizio di una nuova stagione per i diritti dei cittadini europei nei rapporti con le p.a. e le imprese.

Anche il sottosegretario alla Giustizia, Cosimo Maria Ferri, ha evidenziato con forza gli aspetti innovativi della nuova disciplina ed il ruolo propulsivo e professionale che categorie come quella dei commercialisti, possono svolgere in tale ambito. Durante la sessione di lavoro è emerso come a tutt'oggi, a meno di cinque mesi dall'applicazione effettiva del Gdpr, enti pubblici e imprese stiano ancora ignorando o sottovalutando la rivoluzione che la nuova normativa porterà. Alcune ricerche condotte pochissimi mesi fa evidenziano infatti che quasi il 78% dei responsabili delle aziende italiane coinvolte non ha compreso o ignora la nuova normativa.

Ma anche nel mondo delle professioni pare che il tema sia ancora sottovalutato o non considerato. In realtà l'introduzione del Responsabile della protezione dei dati (il cui acronimo è Dpo) di cui dovranno obbligatoriamente avvalersi enti pubblici ed imprese, costituisce una grande opportu-

rità per i professionisti. Per svolgere tale funzione non è richiesto alcun requisito formale, nessuna iscrizione ad albi o registri, e nessun attestato particolare. Tuttavia dalle prime indicazioni fornite dal Garante della Privacy in merito alla nomina di questa nuova importantissima e delicatissima figura, emerge la necessità di individuare il responsabile con particolare attenzione, verificando la presenza di competenze ed esperienze specifiche. I Dpo dovranno avere infatti una approfondita conoscenza della normativa e delle prassi in materia di privacy, oltre che delle norme e delle procedure amministrative che caratterizzano lo specifico settore di riferimento.

Commercialisti e istituzioni a confronto

Nella terza sessione di lavori, la prima del pomeriggio si sono confrontati Marco Cuchel, presidente dell'Anc, e il viceministro dell'economia Luigi Casero. Oggetto del dibattito le recenti «vicissitudini fiscali» quali lo spesometro e le nuove comunicazioni trimestrali Iva nonché i provvedimenti in corso di approvazione con la legge di bilancio 2018, fra i quali, in primis l'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica.

Il viceministro Casero, preso atto delle situazioni paradossali create con lo spesometro 2017 ha tenuto a sottolineare che tali problematiche non dovranno più ripetersi nel futuro. L'introduzione dell'obbligo



generalizzato di fatturazione elettronica dovrà portare con sé anche una radicale eliminazione di tutta una serie di adempimenti Iva (spesometro in primis) che diventeranno inutili doppioni dei dati che la stessa amministrazione finanziaria avrà già disposizione attraverso il sistema di interscambio Sid.

Secondo Casero la procedura di emissione della fattura elettronica dovrà essere la più semplice possibile per consentire a tutti, anche ai piccoli imprenditori, di non dover sopportare ulteriori costi solo per l'emissione del documento in formato digitale. In linea di principio la categoria non è contraria all'avvento della fatturazione elettronica - ha replicato Marco Cuchel - tuttavia è necessario che tale nuovo obbligo venga introdotto in maniera graduale senza lasciare indietro nessuno.

Quanto alla semplificazione degli adempimenti, Cuchel ha ricordato che non essendo la fatturazione elettronica obbligatoria all'estero tutte le operazioni rilevanti ai fini Iva che le imprese effettueranno al di fuori dei confini nazionali dovranno essere riepilogate con ben 12 comunicazioni mensili al fisco (c.d. estero-metro).

Il rapporto fra fisco e contribuente

Durante l'ultima sessione dei lavori della giornata i vari partecipanti hanno provato ad individuare quale sia al momento il rapporto fra il fisco ed i

contribuenti. Difficile pensare ad un rapporto diverso da una dicotomia di vedute, ha precisato Mauro Nicola, presidente dell'Odcec di Novara, tenuto conto che il fisco busca alla porta dei contribuenti per riscuotere le imposte. Spesso manca anche un minimo di fiducia fra contribuenti e Agenzia delle entrate. Si pensi, tanto per fare un esempio attuale, come proprio in questi giorni molti dei contribuenti che hanno aderito alle procedure di voluntary disclosure siano oggetto di accessi, ispezioni e verifiche da parte degli ispettori fiscali. Più che evoluzione del rapporto, ha concluso Mauro Nicola, si dovrebbe parlare di una vera e propria involuzione.

Francesco Zuech, responsabile di Confimi Industria, ha invece illustrato i risultati del sondaggio realizzato assieme all'Anc sullo spesometro. Mediamente le giornate impiegate per tale adempimento sono state pari a 22. Considerate le ore impiegate dalle imprese e dai professionisti per adempiere ai nuovi obblighi imposti e moltiplicando le stesse per

un costo orario del lavoro di 25 euro, si ottiene un risultato che oscilla fra gli 800 e 1.200 milioni di euro e che rappresenta il costo complessivo del nuovo spesometro. Per l'86 per cento degli intervistati la fatturazione elettronica non sarà affatto una semplificazione degli adempimenti. Anzi. All'inizio questa nuova modalità creerà per le imprese ed i professionisti un ulteriore aggravio di lavoro, ha concluso Zuech.

Importante anche l'intervento di Salvatore Tutino, già consigliere della Corte dei Conti che ha fatto riflettere la platea sulle attuali condizioni in cui verte il nostro sistema tributario. Per effetto delle clausole di salvaguardia Iva e della continua crescita delle detrazioni e deduzioni irpef le due principali imposte su cui si regge l'intero sistema risultano di fatto bloccate. Per quanto riguarda l'Iva poi l'estensione dei meccanismi del reverse charge e dello split payment stanno allontanando l'imposta da quel principio di neutralità per gli operatori economici che è alla base della normativa di stampo comunitario.



Il presidente dell'Associazione nazionale commercialisti Marco Cuchel

La legge di bilancio

FISCO E IMPRESE

Le criticità

Una partenza solo per 70 categorie rischia sperequazioni e disuguaglianze tra partite Iva

Attenzione al professionista

Il differimento va incontro alle esigenze di non complicare gli adempimenti

Per gli studi di settore rinviata l'abolizione

Pronto l'emendamento del Governo per posticipare il debutto delle nuove pagelle fiscali al 2019

Marco Mobili
Giovanni Parente
ROMA

Abolizione degli studi di settore rinviata di un anno. O almeno questo è quello che il Governo e l'amministrazione finanziaria si accingono a fare con un emendamento alla manovra di bilancio. A pochi giorni dal via libera ai primi 70 indicatori sintetici di affidabilità fiscale (Isa), chiamati a sostituire dal prossimo anno gli studi di settore per oltre un milione di partite Iva, l'agenzia delle Entrate e il ministero dell'Economia hanno già pronto il correttivo al Ddl di bilancio all'esame della Camera con cui rinviare di un anno l'operazione. Al momento, infatti, sarebbe troppo complicato gestire contemporaneamente le nuove 70 pagelle fiscali e i restanti studi di settore per gli altri 2-2,5 milioni di imprese, artigiani, commercianti e professionisti.

L'emendamento, che potrebbe essere presentato anche in via parlamentare già entro oggi, per come è scritto non sembra presentare profili di inammissibilità. Si tratta, infatti, di una proroga secca all'anno d'imposta 2018 (oggi è il 2017) del termine di entrata in vigore degli Isa disposta con la manovra correttiva di primavera (articolo 9-bis Dl 50/2017). Come tale troverebbe posto tra quei commi che nel corso della prima lettura al Senato hanno ospitato sul treno della legge di Bilancio il cosiddetto "milleproroghe".

Alle Entrate il dado è tratto e

ora sta alla maggioranza e al Mef decidere se procedere con una corretta e uniforme prima applicazione degli indici per tutti i contribuenti, con riferimento allo stesso periodo d'imposta 2018, introducendo o sostenendo la possibile proroga in manovra. Occorre ricordare che l'addio agli studi di settore è stato sostenuto e invocato non più tardi della primavera scorsa da tutte le forze politiche e lo stesso processo di cambiamento fondato sul passaggio da uno

LA PROROGA

All'esame del Mef e della Camera la proposta di uniformare per tutti l'entrata in vigore degli Isa dall'anno d'imposta 2018

strumento come gli studi utilizzato ai fini dell'accertamento a un meccanismo di potenziamento della *compliance* come sono gli Isa ha visto, in questi ultimi mesi, il coinvolgimento di tutti i rappresentanti delle associazioni di categoria e dei professionisti.

Ma arrivati al via libera dei primi 70 indicatori di affidabilità, atteso per la prossima settimana, l'amministrazione finanziaria e gli stessi soggetti interessati si sono posti più di un interrogativo. A partire dai possibili profili di incostituzionalità che il passaggio graduale alle nuove pagelle potrebbe comportare soprattutto in relazione alle criticità legate ai

principi di uguaglianza e legalità. E questo perché nell'anno 2017 gli indicatori di affidabilità fiscale e gli studi di settore viaggeranno di pari passo determinando in prima battuta possibili trattamenti sperequativi tra i contribuenti ancora soggetti a studi e i debuttanti degli Isa.

In termini, poi, di assistenza e consulenza il doppio binario tra studi e Isa potrebbe complicare e non certo semplificare l'attività di intermediari e associazioni di categoria. A cui poi si deve aggiungere inevitabilmente il differente meccanismo premiale oggi previsto per chi è congruo e coerente e per chi invece prenderà più della sufficienza (dal 6 al 9) con gli indicatori sintetici di affidabilità.

Nelle intenzioni dell'amministrazione finanziaria gli indicatori individuati con provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate del 22 settembre scorso per l'anno d'imposta 2017, potranno in via preventiva e sperimentale essere comunque resi disponibili prima della loro approvazione. E questo per rafforzare la collaborazione tra contribuenti e amministrazione finanziaria.

Ma cosa prevedono gli Isa? Prima di tutto, va detto che si tratta di un rovesciamento di prospettiva rispetto agli studi di settore. Si passa, infatti, da uno strumento in chiave deterrente (seppure l'utilizzo in fase di controllo sia andato progressivamente scemando dopo i paletti imposti dalla Cassazione alla vigilia del natale 2009) a uno che espressamente punta a

migliorare il livello di adempimento spontaneo, premiando in sostanza chi è più virtuoso con il Fisco. Gli Isa puntano, infatti, a stabilire il grado di affidabilità fiscale dei contribuenti secondo una scala di valori che va da 1 a 10. Con un maggior grado di affidabilità si accede a un regime premiale che consente vantaggi in termini di rimborsi ma anche di esclusione dagli accertamenti con presunzioni semplici. Il punteggio viene costruito considerando la plausibilità dei ricavi, del valore aggiunto e del reddito, l'affidabilità dei dati dichiarati e le anomalie economiche. In termini di funzionamento rispetto agli studi di settore, c'è una sostanziale novità: gli Isa avranno una "memoria più lunga" nel senso che guarderanno all'andamento economico degli ultimi otto anni per costruire anche una sorta di storia economica in cui si è mosso l'operatore (sia esso una ditta, un professionista o una società). Proprio su questo aspetto, però, rischia di aprirsi un fronte di non semplice gestione. Perché nei casi in cui il contribuente sia stato assistito da più intermediari durante l'arco temporale potrebbe essere necessario raccogliere più deleghe per l'invio dei dati al cervellone della Sose. Un ostacolo che impatta da vicino con la privacy dopo i problemi che si sono verificati con gli accessi indebiti alle informazioni trasmesse con il primo invio dello speso metro nelle scorse settimane.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



I numeri in gioco

LAVORI IN CORSO

La suddivisione dei primi indicatori di affidabilità fiscali (Isa) per comparto



LA PLATEA DI RIFERIMENTO


Numero di partite Iva soggette a studi di settore per anno d'imposta e variazione percentuale 2016/2014

Anno	Servizi	Professionisti	Commercio	Manifatture	TOTALE
2014	1.873.486	841.237	703.300	345.126	3.763.149
2015	1.798.451	804.889	673.415	330.167	3.606.922
2016	1.647.206	720.950	622.427	305.169	3.295.752
	-12,1	-14,3	-11,5	-11,6	-12,4


CONTROLLI IN CALO

Numero di accertamenti per anno

ACCERTAMENTI
DA STUDI DI SETTORE



ACCESSI BREVI PER IL CONTROLLO
DEI DATI PER GLI STUDI DI SETTORE



Fonte: elaborazione su dati agenzia delle Entrate e Corte dei conti

OK DAL CDS

Statuto Enpam legittimo

DI MICHELE DAMIANI

Il Consiglio di stato respinge l'appello presentato dall'ordine dei medici e degli odontoiatri di Milano (Omceomi) contro il nuovo statuto dell'Enpam. Venivano contestate, in particolare, le modalità scelte per le elezioni degli organi collegiali dell'ente previdenziale. È la quinta volta che il ricorso presentato dall'ordine di Milano viene rigettato da un'autorità giudiziaria (precedentemente era stato respinto in quattro diverse occasioni dal Tar del Lazio). Il ricorso definiva quattro motivi di contestazione: il primo riguarda la possibilità di modificare lo statuto senza stravolgerne i connotati originari voluti dal legislatore; il secondo faceva riferimento alla non invarianza dei costi, definendo «erronea la pronuncia sul punto dei ministeri»; il terzo riteneva illegittimo il regolamento elettorale adottato e il quarto contestava la mancata approvazione ministeriale della riduzione del numero di

firme e dei termini per la presentazione delle liste. Il Consiglio di stato ha bocciato il ricorso in quanto «in base al nuovo statuto approvato, il consiglio di amministrazione era specificatamente competente nell'approvazione del regolamento elettorale e, di conseguenza, tale regolamento è stato legittimamente adottato». Inoltre, affermano i giudici, «non vi sono dubbi che lo statuto dell'Enpam possa essere modificato nel tempo, come è previsto all'art. 3, comma 2, lettera a) del dlgs n. 509/1994 e che quindi ha ragione la difesa della Fondazione Enpam quando sottolinea che non sussisteva di principio alcun divieto di modifica della composizione degli organi». In relazione alle nuove regole su firme e termini temporali «nella realtà delle cose appare decisiva la circostanza per cui la possibilità di dimezzare i termini e le firme per la presentazione delle liste non erano introdotte ex novo e non costituivano un colpo di mano dell'ultimo minuto come, in fondo, insinua l'appellante. I dimezzamenti dei termini e delle firme erano state già puntualmente previste nei primi tre articoli delle disposizioni transitorie ed, a regime, nell'articolo 12 del nuovo statuto».



Valentina premiata dalla Nasa «Così progetto la vita su Marte»

Cambridge, l'ingegnere 32enne: una città ecosostenibile dove non ci si annoia

Il personaggio

«**G**li alberi mi hanno ispirata e così è nato il progetto della città marziana sostenibile che ha entusiasmato la Nasa». Valentina Sumini con il suo gruppo al Mit di Cambridge, vicino a Boston, ha vinto la «Mars City Design Competition 2017». La Nasa ha preferito il suo progetto, tra oltre gli 150 presentati, e ora è impegnata nel costruire un modello di colonia marziana.

La Nasa sta lavorando al primo sbarco umano sul Pianeta Rosso programmato intorno al 2035. Nel 2019 il grande razzo SLS, il più potente mai costruito, compirà il primo volo di collaudo intorno alla Luna senza astronauti: sarà affidata proprio a SLS, assieme alla nuova astronave Orion, la missione di raggiungere il vicino pianeta. L'idea è di andare su Marte non per una veloce esplorazione ma per creare una colonia permanente. Per sopravvivere sul Pianeta Rosso i coloni devono avere ambienti adeguati che le idee di Valentina cominciano a delineare. «Il progetto che ho battezzato Redwood Forest, la foresta di sequoie, nasce dall'obiettivo di realizzare una città di 10 mila abitanti — racconta la ricercatrice —. La foresta risponde all'esigenza di avere un habitat interconnesso a diversi livelli che consenta agli abitanti di muoversi, protetti dalle radiazioni e dall'impatto di micrometeoriti, attraverso un rete di radici-cunicoli sotterranei».

Gli alberi-edifici di Redwo-

od Forest hanno come elemento essenziale l'acqua estratta dalla base delle «radici» sfruttando il ghiaccio presente nei primi strati del sottosuolo marziano: viene distribuita all'interno degli habitat, utilizzando le cavità presenti nei «rami», fino a schermare l'intera biosfera dalle radiazioni cosmiche. «L'albero — precisa Valentina — ha un significato anche dal punto di vista della struttura in quanto il sistema di rami e radici aiuta l'edificio ad ancorarsi al terre-

no. Proprio come gli alberi presenti in natura sanno estrarre acqua e raccogliere i raggi del sole, i nostri sono progettati per soddisfare le esigenze poste dal nuovo ambiente e dalle criticità del suolo marziano». E ancora: «Nel nostro laboratorio stiamo già sviluppando con la Nasa anche una nuova tecnologia per estrarre il ghiaccio e produrre l'acqua di cui saranno dotati gli edifici. È il primo passo indispensabile per garantire la sopravvivenza».


Valentina, nata 32 anni fa ad Alessandria, è arrivata a Cambridge grazie al Progetto Rocca: progetto di collaborazione del Politecnico di Milano, dove aveva ottenuto il dottorato, con il Mit. Racconta la ricercatrice: «Mi ha sempre appassionato lo spazio, ma soprattutto la possibilità di vivere su altri

corpi celesti. Per questo ho cercato di disegnare ambienti autosufficienti e sostenibili. Un approccio utile anche sulla Terra per non sprecare risorse preziose». Le agenzie spaziali di Cina, Russia e la stessa Nasa studiano una base lunare analoga a quelle in Antartide. «Gli edifici di Redwood Forest — dice —, possono essere adattati anche all'ambiente lunare perché le necessità sono uguali. Questo consentirebbe, tra l'altro, di sviluppare con maggior cura e sicurezza anche il successivo insediamento marziano». L'ultimo pensiero di Valentina va però all'Italia: «Essendo patriottica mi piacerebbe rientrare nel mio Paese ma per il momento devo completare le ricerche che qui impegnano con passione».

Giovanni Caprara

© RIPRODUZIONE RISERVATA





Ricercatrice Valentina Sumini, 32 anni, di Alessandria, è ricercatrice del Massachusetts Institute of Technology di Boston

10

Mila

Sono gli abitanti della città immaginata da Valentina Sumini. Hanno concorso 150 progetti
